

Orio al Serio, 27 Marzo 2019

Alla cortese att.ne

Aziende e loro lavoratori

OGGETTO: NUOVA MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER GLI ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE

L'INPS, con la Circolare n. 45 del 22 marzo 2019, ha comunicato l'introduzione di una nuova modalità di presentazione della domanda per gli assegni al nucleo familiare (ANF) a decorrere dal 1° aprile 2019.

Da tale data, infatti, i lavoratori dipendenti dovranno avanzare l'istanza per la richiesta degli ANF **esclusivamente in modalità telematica, direttamente all'INPS.**

La nuova modalità sarà obbligatoria per la **richiesta di nuovi assegni familiari o eventuali modifiche intervenute nel nucleo familiare** a decorrere dalla data del 1° Aprile 2019.

Pertanto, gli assegni familiari in essere verranno erogati fino alla data del 30/6/2019, dopodiché, **senza la domanda telematica** presentata all'INPS, **il diritto all'erogazione dell'assegno familiare decadrà.**

In caso di mancata presentazione della richiesta telematica da parte del lavoratore, **il datore di lavoro non potrà in alcun modo anticipare il pagamento degli ANF.**

L'INPS precisa che **i lavoratori che avessero presentato al proprio datore di lavoro delle domande, entro il 31 marzo 2019**, relative al periodo 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019 ovvero per gli anni precedenti, **non saranno tenuti a ripresentare le domande** di ANF in relazione al medesimo periodo.

ISTRUZIONI OPERATIVE PER I LAVORATORI

Dipendenti di aziende del settore privato non agricolo

I canali per presentare la domanda saranno i seguenti:

- **WEB**, accedendo al servizio on-line dedicato presente sul sito istituzionale dell'INPS, mediante **PIN dispositivo**, identità **SPID** (Sistema Pubblico di Identità Digitale) ovvero **CNS** (Carta Nazionale dei Servizi);
- **Patronati e intermediari dell'Istituto**, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi (anche in assenza di PIN).

Dipendenti di aziende del settore privato agricolo

Per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTT) la domanda di assegno al nucleo familiare continuerà ad essere presentata al datore di lavoro con il modello cartaceo “ANF/DIP” (SR16), come attualmente previsto.

Dipendenti di aziende cessate o fallite

Nel caso di lavoratori dipendenti da aziende cessate o fallite, e quindi non più attive, gli ANF vengono corrisposti direttamente dall’INPS.

In relazione ai dipendenti di aziende fallite o cessate, l’INPS conferma le modalità di presentazione delle domande ANF già comunicate per mezzo della Circolare n. 136/2014. Pertanto, i lavoratori interessati continueranno ad inviare le domande in via telematica, mediante

- **WEB**, accedendo al servizio on-line dedicato (“Funzione ANF Ditte cessate e Fallite”) presente sul sito istituzionale dell’INPS, mediante **PIN dispositivo**, identità **SPID** (Sistema Pubblico di Identità Digitale) ovvero **CNS** (Carta Nazionale dei Servizi);
- **Contact Center multicanale**, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164 (servizio a pagamento, solo se in possesso di PIN);
- **Patronati e intermediari dell’Istituto**, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi (anche in assenza di PIN).

Il richiedente sarà informato direttamente dell’esito della sua richiesta solo in caso di reiezione, in quanto gli verrà inviato il relativo provvedimento. Nella sezione “Consultazione domanda” dell’area riservata (accesso al sito INPS mediante PIN) sarà comunque possibile visionare l’esito della domanda presentata. Il calcolo dell’importo spettante per l’ANF sarà effettuato direttamente dall’INPS a seguito dell’accoglimento della domanda telematica.

ISTRUZIONI OPERATIVE PER I DATORI DI LAVORO

Con riferimento alle domande di ANF presentate telematicamente dai lavoratori, a decorrere dal 1° aprile 2019 in una specifica utility del Cassetto Previdenziale aziendale saranno messi a disposizione dei datori di lavoro gli importi degli ANF spettanti ai lavoratori, calcolati dall’INPS in funzione della composizione del nucleo familiare e dei redditi conseguiti nel periodo di riferimento.

Gli importi saranno collegati al codice fiscale del lavoratore cui vanno erogati e, eventualmente, del soggetto richiedente qualora i due soggetti non coincidano (ad esempio nel caso di madre separata senza posizione tutelata, che chiede la prestazione sulla posizione lavorativa dell'altro genitore).

L'importo corrisposto al lavoratore, in ogni caso, non potrà superare l'importo massimo mensile teorico calcolato dall'INPS e comunicato mediante il Cassetto Previdenziale.

Circa le modalità di erogazione degli importi l'INPS afferma che, il datore di lavoro, erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili.

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.


Studio Cagnoli